

# ASSOCIAZIONE "COMUNITARIA TV ACICASTELLO"

## STATUTO

Ente del Terzo Settore (ODV)

### ART. 1

(Denominazione e sede)

E' stata costituita in data ventidue novembre millenovecentonovantaquattro - 22/11/1994 - l'Associazione di volontariato denominata "Comunitaria TV Acicastello" oggi viene assoggettata alla normativa del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), avente la stessa denominazione e cioè: "Comunitaria TV Acicastello ODV", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Aci Castello Via Vittorio Veneto n. 58. Codice Fiscale: 90012900875.

### ART. 2

(Durata, scopo, finalità e attività)

L'Associazione ha una durata illimitata, non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore con riferimento alle lettere:

- i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) - radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'Associazione non può essere legata ad alcun partito politico. Ha come scopo la gestione dell'emittente "TV ACICASTELLO", in digitale e/o attraverso le connessioni tecnicamente tempo per tempo disponibili, al servizio della cittadinanza e in sintonia con le finalità della Comunità Parrocchiale "S. Mauro Abate" di Aci Castello. Per mezzo dell'emittente, l'Associazione vuole raggiungere i cittadini del Comune, sia residenti che emigrati, con programmi informativi e formativi inerenti la vita della Chiesa e le istituzioni socio-culturali del territorio. L'Associazione organizza, inoltre, l'animazione di gruppi giovanili, corsi di sperimentazione nel settore audiovisivo. Assume l'onere della trasmissione della S. Messa festiva e delle principali funzioni dell'anno soprattutto a servizio degli ammalati, di coloro che sono impediti a partecipare personalmente e degli emigrati che desiderano mantenere un rapporto culturale con le proprie radici. L'Associazione trasmette notiziari locali, informazioni gratuite sulle opportunità offerte dai servizi pubblici e intende dare voce alle varie istanze dei cittadini.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dai Decreti ministeriali tempo per tempo vigenti.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3** **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni, dovranno essere controfirmate da chi ha la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. La qualifica di socio ha effetto dal pagamento della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni, deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

### **ART. 4** **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, salvo quanto previsto dall'art. 7;
- eleggere gli organi associativi e, per i maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate inerenti a servizi disposti dai responsabili di settore;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I soci devono essere di spiccata rettitudine morale e sociale e in ogni circostanza devono mantenere un contegno serio e dignitoso e, con la loro attività, debbono contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, intervenendo alle riunioni e dando il loro contributo delle proprie esperienze personali e professionali.



#### **ART. 5** **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione in ogni momento senza obbligo di motivazione e senza vincoli particolari di forma o di preavviso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto immediato.

L'associato può essere escluso:

- quando contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi;
- quando arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione;
- quando per almeno 3 (tre) mesi non viene esplicata più alcuna attività a favore dell'Associazione in assenza di giustificati motivi;
- quando si rende moroso nel pagamento della quota sociale, oltre 30 (trenta) giorni dalla data prestabilita dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione dall'Associazione deve essere deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

I diritti di *partecipazione* all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **ART. 6** **(Organi)**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- L'Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi.

Ciascun associato ha diritto a un voto, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, può rappresentare fino ad un massimo di 1 (uno) altro socio.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno  $\frac{1}{3}$  (un terzo) degli associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci deve essere inviato a tutti gli aventi diritto tramite e-mail, o altro mezzo informatico simile (es. SMS, Whatsapp, Messenger, ecc.) o per lettera.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

**L'Assemblea ordinaria** ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio anche per via telematica o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio anche per via telematica o per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

**L'Assemblea Straordinaria** delibera sui seguenti argomenti:

- approvazione di eventuali modifiche al presente Statuto;
- in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria, per modificare lo Statuto, è validamente costituita con la presenza, in proprio anche per via telematica o per delega, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.

Il Socio che desidera partecipare tramite via telematica deve darne comunicazione all'Associazione almeno un giorno prima dell'Assemblea (ordinaria/straordinaria).

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese per alzata di mano; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno  $\frac{1}{5}$  (un quinto) dei presenti. Per le elezioni riguardanti le cariche sociali o giudizio e/o esclusione di soci, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

In caso di voto segreto, e qualora il Presidente lo ritenga opportuno, potrà essere utilizzata l'applicazione informatica che garantisca la segretezza del voto.

Nelle elezioni a scrutinio segreto il Presidente nomina i componenti del seggio elettorale; per le elezioni del Consiglio Direttivo ciascun socio potrà esprimere non più di 3 (tre) preferenze tra la lista dei candidati.

## **ART. 8** **(Consiglio Direttivo)**

L'Organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, da scegliere tra gli stessi consiglieri;
- assegnare su proposta del Presidente le altre cariche eventuali ai consiglieri eletti;
- nominare, anche al di fuori dei consiglieri eletti, responsabili tecnici o di settore;
- stabilire le quote associative;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- delibera sulle spese straordinarie.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque), nominati dall'Assemblea per la durata di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Qualora durante il periodo di vigenza venissero a mancare uno o più consiglieri si procederà alla cooptazione con i primi non eletti. Se non ci fossero consiglieri da cooptare dovrà essere indetta un'assemblea per la nomina dei consiglieri ancora necessari per l'integrazione del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei componenti su convocazione con le stesse modalità previste per l'Assemblea. Comunque, il Consiglio Direttivo si riunisce entro il 31 marzo di ogni anno per predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, anche in modalità telematica.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Delle adunanze del consiglio viene redatto un verbale che viene sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

Il consigliere che risulterà assente per tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, sarà dichiarato dimissionario.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere anziano per iscrizione all'Associazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Per le modalità di voto si fa riferimento a quanto già previsto all'articolo 7 per l'Assemblea.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **ART. 9** **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In ogni sua attribuzione ogni qualvolta il Presidente sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni queste vengono svolte dal consigliere anziano per iscrizione all'Associazione.

## **ART. 10** **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **ART. 11** **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Sono esclusi i beni di proprietà dei soci o di terzi, concessi all'Associazione in comodato d'uso.

## **ART. 12** **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **ART. 13** **(Risorse economiche)**

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

**ART. 14**  
**(Esercizio sociale)**

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare, si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

**ART. 15**  
**(Bilancio di esercizio)**

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

**ART. 16**  
**(Libri)**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

**ART. 17**  
**(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività a servizio della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

**ART. 18**  
**(Lavoratori)**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

**ART. 19**  
**(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 20**  
**(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

**La Segretaria**

*Lucia Seminatore*



**Il Presidente**

*Pietro Sperlinga*

# ASSOCIAZIONE "COMUNITARIA TV ACICASTELLO"



## ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

### Verbale

Il giorno 9 del mese di ottobre dell'anno 2020, alle ore 21.00 in Acicastello, presso l'Oratorio San Mauro in Via Savoia n. 48, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Comunitaria Tv Acicastello" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017);
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti soci: Pietro Merlino, Lucia Seminara, Ivan Gagliano, Massimo Brucato, Giuseppe Greco, Gianluca Tropea, Vincenza Cuntrò, Zelinda Mirone, Pietro Fichera, Concetta Valastro, Sofia Spina e Giovanni Vadalà.

Sono assenti giustificati i soci: Giuseppe Pennisi e Rosario Casella.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione prof. Pietro Merlino e verbalizza la Segretaria Sig.ra Lucia Seminara.

Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza richiesta dei soci, in regola con gli obblighi statutari, dichiara l'Assemblea straordinaria regolarmente costituita in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che, entro il 31 ottobre 2020, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore. (Decreto legislativo 117 del 2017, d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), e la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo Regionale delle ODV, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo Settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23.55 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Segretaria

*Lucia Seminara*



Il Presidente

*Pietro Merlino*

|                |                |                    |
|----------------|----------------|--------------------|
| INIZIALE POSTA |                | 15 OTT. 2020       |
| ipoc           | Relato il      |                    |
| Cal            | al n. 3        |                    |
| Relato         | a richiesta di | Stella Rietto n.p. |
| T.S.           |                |                    |
| Sanz           |                |                    |
| Ind            |                |                    |
| Atto           |                |                    |

IL FUNZIONARIO  
Breda Salvatore

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Domenico Lodato)

